

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro V/P

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

il Giudice unico di Milano, dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro

nel procedimento proposto ex art 44 del D.lgs. n. 286 e 702 bis cpc,
iscritto al n. 4954/2012 R.G.L.

promosso da GONZALES SALAZAR GIOVANNA VANESSA
e da ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
e da APN Avvocati Per Niente onlus
con gli Avv.ti GUARISIO NERI

contro COMUNE DI MILANO
con gli Avv.ti SURANO DAL TOSO

e contro INPS
con l'Avv. TARZIA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2012, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente è cittadina straniera, soggiornante di lungo periodo, che vive e lavora in Italia ed è titolare di carta di soggiorno nonché della residenza nel Comune di Milano.

Con l'odierno ricorso, la parte ricorrente espone di avere presentato al Comune di Milano domanda per ottenere la prestazione sociale denominata " *assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori* " prevista dall'articolo 65 della L. 448 del 1998 e di non avere avuto ancora nè risposta nè la concessione del beneficio richiesto.

La ricorrente ritiene che un siffatto rifiuto si ponga in violazione del principio di parità posto dalla Direttiva 2003/ 109/CE, recepita dall'Italia con il D.Lgs. n. 3 del 2007.

La parte ricorrente ritiene, inoltre, che il diniego del beneficio richiesto costituisca anche comportamento discriminatorio in quanto fondato sulla differenza di nazionalità.

Conclude, pertanto, la parte ricorrente chiedendo al Giudice di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Milano e dall'INPS e di ordinare alle parti convenute di cessare tale condotta discriminatoria e di pagare alla parte ricorrente l'assegno mensile per l'anno 2012, nonché per gli anni precedenti; in via subordinata chiede la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno derivante dalla discriminazione predetta.

Si è costituito il Comune di Milano convenuto eccependo l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro e, in subordine, di inammissibilità del ricorso per essere ancora in corso l'istruttoria sulla domanda presentata dalla parte ricorrente; ancora in via preliminare, il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, il Comune convenuto ha argomentato che il beneficio in questione non può essere concesso a chi non ha la cittadinanza italiana o comunitaria. Si è costituito l' INPS eccependo in via gradata la propria carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa per la carenza del requisito della nazionalità italiana.

All'udienza, dopo avere assunto sommarie informazioni e aver sentito la discussione, il Giudice si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza del Giudice del lavoro, posto che la natura assistenziale della prestazione predetta colloca la presente questione nell'ambito della previsione dell'articolo 442 c.p.c.

Del pari, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, posto che entrambe le parti convenute sono destinatarie -ciascuno per la parte di propria competenza, quanto all'accertamento delle condizioni per l'erogazione e quanto all'erogazione stessa- delle obbligazioni nascenti dall'articolo 65 della legge 448 del 1998.

Vanno, infine, rigettate le eccezioni di improcedibilità, posto che -per dichiarazione delle stesse parti convenute- viene contestata nel merito la fondatezza della pretesa della parte ricorrente e si prospetta il rigetto della domanda.

Ciò posto, nel merito osserva il Giudice che il principio di parità fra il cittadino nazionale e il soggiornante di lungo periodo è stato affermato con ogni chiarezza dall'articolo 11 della Direttiva 2003/ 109/CE; e che tale principio è stato interamente recepito nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 3 del 2007 che, nel modulare il nuovo testo dell'articolo 9 del D.lgs. n. 286/ 98 (testo unico sull'immigrazione), prevede che il lungo soggiornante può " *usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale* "

Le parti convenute, e in particolare l' INPS nella memoria difensiva e nelle circolari ivi citate, per motivare il loro diniego, ritengono che il beneficio in questione abbia come destinatari esclusivamente i cittadini italiani e, a tal fine, fanno riferimento alla previsione dell'articolo 65 della legge 448 del 1998. Le parti convenute fondano la legittimità di tale riferimento sull'inciso *salvo che sia diversamente disposto* contenuto nell'articolo 9, comma 12, lettera c) del D.lgs. n. 286/ 98, come modificato dal D.Lgs. n. 3 del 2007, per farne derivare la legittimità della deroga al principio della parità di trattamento, in relazione al fatto che l'art 65 ult cit prevede il beneficio in questione solo per i cittadini italiani residenti.

Osserva il Giudice che una deroga siffatta (pur in astratto possibile con riferimento alla facoltà concessa dal comma 4 dell'art. 11 della Direttiva 2003/ 109/CE con riferimento alle *prestazioni essenziali*) non è stata operata dal nostro legislatore né in sede di ricezione della Direttiva predetta né con disposizioni successive; né una siffatta deroga è ipotizzabile venga fatta sulla base di disposizioni precedenti nel tempo rispetto al D.Lgs. n. 3 del 2007.

In tal senso depone, sia il principio della successione delle leggi del tempo, sia la lettura ermeneutica della norma predetta nel contesto complessivo della normativa comunitaria e, in particolare dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti umani, della Convenzione OIL n. 143 del 1975, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Il complesso delle norme predette evidenzia, infatti, la pervasività del principio di parità di trattamento e comporterebbe, comunque, la disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.

Le considerazioni che precedono, pertanto, portano ad accertare il diritto della parte ricorrente a ottenere l'assegno previsto dall'articolo 65 della L. 448 del 1998, con la conseguente obbligazione delle parti convenute, Comune di Milano e INPS, a fare quanto di propria competenza per il riconoscimento e l'erogazione dello stesso in favore della parte ricorrente.

In proposito, peraltro, non può essere accolta la domanda di pagamento per gli anni precedenti al 2012, per la rilevata mancanza di prova circa la domanda proposta dalla ricorrente.

Spetta, invece, alla parte ricorrente il beneficio in questione per l'anno 2012, nella misura indicata in ricorso e non contestata dalle parti convenute.

Per le stesse ragioni, peraltro, deve essere esclusa la sussistenza di una discriminazione individuale, posto che non vi è in atti alcuna idonea prova del fatto che la ricorrente abbia avanzato in passato richiesta della prestazione e ne abbia avuto un rifiuto motivato nei termini di cui sopra.

Ciò posto con riferimento al caso di specie, va accertata, seppur nei termini generali di una discriminazione collettiva (che legittima l'intervento in causa delle due associazioni ASGI e APN), la natura discriminatoria della condotta tenuta dalle parti convenute nel rifiutare il beneficio predetto nei confronti degli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Il diniego in questione e il suo carattere generale, infatti, risultano dalle comunicazioni ufficiali e dalle circolari richiamate dalle parti convenute, che non sono state contestate nel presente procedimento e, anzi, sono state confermate dalla difesa delle parti.

Va rilevato, infatti, che l'articolo 43 tel. D.lgs. n. 286/98 pone, ai commi 1 e 2, un divieto di generale di diversità di trattamento che sia fondata soltanto in ragione della sua condizione di straniero.

Nè tale carattere discriminatorio può essere ritenuto escluso in quanto fondato sulla base di una erronea interpretazione della legge; ai fini della sussistenza di tale carattere non rileva, infatti, l'elemento soggettivo dell'autore.

A tale accertamento consegue l'obbligo delle parti convenute di cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e, nello specifico, di dare adeguata pubblicità alla presente decisione, con la opportuna pubblicazione sul proprio sito informatico e sui propri canali di comunicazione al pubblico.

La rilevata assenza di idonee prove circa la proposizione di domande da parte della ricorrente o, almeno, di iniziative volte a conseguire il beneficio in oggetto, porta a rigettare le domande di pagamento del beneficio per gli anni precedenti e quella, subordinata, di natura risarcitoria.

La parziale reciproca soccombenza e la considerazione della peculiarità della normativa in questione e delle giustificabili interpretazioni di norme di costituiscono idonea ragione per la compensazione delle spese di causa fra le parti.

P.Q.M.

accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Milano e dall'INPS consistente nell'aver negato agli stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia l'assegno di cui all'art 65 della legge 23 dicembre 1998,n.48;

per l'effetto,ordina al Comune di Milano e all'INPS,per quanto di rispettiva competenza,di porre fine alla predetta condotta discriminatoria e di corrispondere alla parte ricorrente l'assegno predetto finchè ne sussisteranno i requisiti di legge;

condanna i due Enti convenuti,per quanto di rispettiva competenza,a pagare alla parte ricorrente l'assegno predetto,in misura di € 135,43 per 13 mensilità far data dal 19.3.2012,oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo effettivo;

ordina al Comune di Milano e all'INPS di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sui rispettivi siti;

rigetta ogni altra domanda e eccezione delle parti;

compensa fra le parti le spese di causa.

Si comunichi

Milano,18/06/2012

Il Giudice

Pietro Martello

Deposito alla Cancelleria della Sez. Lavoro
18/06/2012

16 LUG 2012

